



**CORTE DI APPELLO DI PALERMO**  
**SEZIONE SESTA PENALE**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di giugno

**LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO**  
**SEZIONE SESTA PENALE**

composta dai Sigg.ri :

- |          |         |         |             |
|----------|---------|---------|-------------|
| 1. Dott. | Biagio  | INSACCO | Presidente  |
| 2. Dott. | Roberto | MURGIA  | Consigliere |
| 3. Dott. | Roberto | BINENTI | Consigliere |

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi PATRONAGGIO e con l'assistenza del Cancelliere Antonella FOTI, in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 599 c.p.p., ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nei confronti di:

**CUFFARO SALVATORE** nato a Raffadali il 21.02.1958  
residente in Palermo Via Scaduto n. 10 in atto detenuto per altro  
presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia

**ASSENTE PER RINUNZIA**

<b>DIFENSORI:</b> Avv. Antonino Mormino	Foro di Palermo
Avv. Oreste Dominioni	Foro di Milano

N° 2797/2012 Sent.

N° 3824/2011 R.G.

N° 7139/2007 .N.R.

Proc. Rep. Palermo D.D.A.

Art. \_\_\_\_\_  
Mod.3/ASG

Compilata scheda per il  
Casellario e per l'elettorato  
Addì \_\_\_\_\_

Depositata in Cancelleria  
Addì \_\_\_\_\_

Irrevocabile il \_\_\_\_\_

**APPELLANTE IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO**

avverso la sentenza emessa dal G.U.P. di Palermo in data 16.02.2011 con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di Cuffaro Salvatore poiché per il medesimo fatto, diversamente considerato quanto al titolo del reato è intervenuta la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n.187/08 del 18.01.08, parzialmente riformata in data 23.01.10 con la sentenza n.189/10 della Corte di Appello di Palermo divenuta irrevocabile con sentenza della Corte di Cassazione del 22.01.11;

**CAPO DI IMPUTAZIONE**

del reato previsto e punito dagli articoli 110 e 416 bis c.p. per avere, nella sua veste di esponente politico di spicco (prima della Democrazia Cristiana e, successivamente nel tempo di altri partiti politici tra i quali l'UDER e il C.D.U.) e, successivamente al 24/06/2011 di Presidente della Regione Siciliana, consapevolmente e fattivamente contribuito al sostegno ed al rafforzamento dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, intrattenendo, anche al fine della ricerca e dell'acquisizione di sostegno elettorale ed a fronte del richiesto appoggio, rapporti diretti o mediati con numerosi esponenti di spicco della predetta organizzazione (tra i quali SIINO Angelo, BONURA Francesco, ROTOLO Antonino, AIELLO Michele, DI GATI Maurizio, GUTTADAURO Giuseppe, CAMPANELLA Francesco e ARAGONA Salvatore); mettendo a disposizione di Cosa Nostra il proprio ruolo, così contribuendo alla realizzazione del programma criminoso dell'organizzazione tendente all'acquisizione di poteri di influenza sull'operato di organismi politici ed amministrativi nonché al conseguimento della "impunità". Ciò anche attraverso la ripetuta divulgazione di notizie che dovevano restare segrete perché concernenti attività di investigazione in corso relative ad importanti esponenti di Cosa Nostra e/o soggetti con questi in rapporti di illecita contiguità.

In particolare, tra l'altro, il CUFFARO:

- assecondando specifiche richieste provenienti da GUTTADAURO Giuseppe (capo-mandamento di Brancaccio ed esponente di vertice della consorteria) attraverso l'intermediazione di ARAGONA Salvatore e MICELI Domenico, si adoperava per l'inserimento del predetto MICELI nelle liste dei candidati del C.D.U. per le elezioni regionali del 2001, nella

piena consapevolezza di esaudire sul punto i desideri del GUTTADAURO nonché delle finalità sottese a tale richiesta;

- si adoperava fattivamente per il soddisfacimento di ulteriori richieste provenienti dal GUTTADAURO Giuseppe – e nella specie rappresentategli direttamente da MICELI Domenico – finalizzate ad influire sull'esito di concorsi in materia sanitaria in favore di candidati indicati dal predetto GUTTADAURO;

- assecondando specifiche richieste provenienti da MANDALA' Antonino (esponente di spicco della famiglia mafiosa di Villabate) rappresentategli da CAMPANELLA Francesco (a sua volta esponente della suddetta famiglia mafiosa), si adoperava per l'inserimento di ACANTO Giuseppe nelle liste dei candidati del BIANCOFIORE per le elezioni regionali del 2001, nella consapevolezza di esaurire sul punto i desideri del predetto MANDALA' nonché delle finalità sottese a tale richiesta:

- in concorso con BORZACCHELLI Antonio (maresciallo dell'Arma dei Carabinieri successivamente eletto deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana) rivelava in più occasioni a MICELI Domenico, ARAGONA Salvatore e GUTTADAURO Giuseppe notizie che dovevano restare segrete, in particolar modo concernenti l'esistenza di attività di indagine dei Carabinieri del R.O.S. nei confronti del predetto GUTTADAURO e, in tale ambito, il ricorso ad attività di intercettazione in quel momento ancora in corso;

- in concorso con BORZACCHELLI Antonio ed altri soggetti allo stato non identificati, rivelava in più occasioni al AIELLO Michele (esponente di spicco di Cosa Nostra in rapporti di stretta contiguità con PROVENZANO Bernardo, EUCAULIPTUS Nicolò, LO IACONO Pietro ed altri esponenti della famiglia mafiosa di Bagheria) notizie destinate a restare segrete concernenti l'esistenza di attività di indagine, espletata anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche, nei confronti di predetto AIELLO nonché del maresciallo CIURO Giuseppe e del maresciallo RIOLO Giorgio;

- avvertiva CAMPANELLA Francesco (esponente della famiglia mafiosa di Villabate) che nei suoi confronti (ed a causa dei suoi stretti rapporti con MANDALA' Nicola e MANDALA' Antonino) erano in corso investigazioni già concretizzate in servizi di intercettazione, pedinamento ed osservazione da parte della polizia giudiziaria. In tal modo rivelando al CAMPANELLA notizie destinate a rimanere segrete;

- aderendo a specifiche richieste provenienti da DI GATI Maurizio, all'epoca rappresentante provinciale di Cosa Nostra ad Agrigento prometteva all'organizzazione il futuro coinvolgimento di imprese segnalate da Cosa Nostra nell'aggiudicazione ed esecuzione di lavori pubblici in quel territorio,
- nella consapevolezza del ruolo e della importanza di SIINO Angelo in seno all'organizzazione mafiosa, richiedeva al predetto SIINO sostegno elettorale in occasione delle consultazioni regionali del 1991;
- incontrava in più occasioni Franco BONURA, esponente di spicco della famiglia mafiosa di Uditore, recandosi personalmente presso gli uffici dell'Immobiliare Raffaello di pertinenza del predetto mafioso.

In Palermo ed altrove, fino alla data odierna

## **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Il Procuratore Generale:**

preliminarmente ha insistito nelle istanze istruttorie già avanzate e in subordine ha richiesto l'acquisizione, previo consenso della difesa, del verbale delle dichiarazioni di Lo Verso Stefano già allegate ai motivi di appello;

ha altresì chiesto l'accoglimento dell'appello con la conseguente riforma dell'impugnata sentenza tramite l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui agli artt. 110 – 416 bis C.P., unificato per continuazione con quelli di cui agli artt. 326 e 378 c.p. per cui è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, così determinandosi la pena complessivamente inflitta in anni 13 di reclusione;

ha chiesto infine l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due, dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, di quella legale durante l'espiazione della pena, nonché dell'incapacità di contrattare con la P.A. per anni due.

L'Avv. O. DOMINIONI ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

L'Avv. A. MORMINO ha chiesto l'assoluzione del Cuffaro perché il fatto non sussiste ovvero per non averlo commesso e, in subordine, la conferma della sentenza di primo grado.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 16.2.2011, il G.U.P. del Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio abbreviato richiesto all'udienza preliminare da Cuffaro Salvatore, imputato del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso *“poiché per il medesimo fatto, diversamente considerato quanto al titolo di reato, è intervenuta la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n. 187/08 del 18.01.08, parzialmente riformata in data 23.01.10 con la sentenza n. 189/10 della locale Corte di Appello e divenuta irrevocabile con sentenza della Corte di Cassazione del 22.01.11”*.

Nell'articolata motivazione della decisione si dava preliminarmente atto degli sviluppi del procedimento n. 12790/02 R.G. N.R. DDA cd. “Talpe” al cui esito il Cuffaro era stato dichiarato colpevole di diverse condotte integranti i delitti di violazione del segreto d'ufficio e di favoreggiamento personale, alcune delle quali (quelle descritte ai capi p e q) poste in essere anche a vantaggio del capo mandamento di Brancaccio Guttadauro Giuseppe e ritenute aggravate ai sensi dell'art. 7 L. 203/1991, in quanto dirette ad agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra.

In quel procedimento nel corso delle indagini preliminari era intervenuta iscrizione a carico del Cuffaro anche per il reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa e poi per tale reato era stata richiesta dal pubblico ministero e disposta dal G.I.P., con decreto del 21.3.2005, l'archiviazione.

Il 21.5.2007, su richiesta del medesimo ufficio di Procura, era stata però autorizzata dal G.I.P., ai sensi dell'art. 414 c.p.p., la riapertura delle indagini, in esito alle quali, con richiesta depositata il 20.11.2009, era stata poi esercitata l'azione penale nei confronti del Cuffaro in ordine

all'imputazione di concorso esterno nell'associazione mafiosa Cosa Nostra oggetto del presente giudizio.

Nel frattempo il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 18.1.2008 al termine del giudizio di primo grado celebrato per i suddetti reati di favoreggiamento personale e rivelazione di segreto di ufficio, aveva già dichiarato la colpevolezza del Cuffaro, escludendo tuttavia la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 L. 203/1991 come contestata ai capi p) e q).

Avverso tale pronunzia avevano poi proposto impugnazione sia il Cuffaro che il PM. La Corte di Appello di Palermo con sentenza in data 23.1.2010, aveva accolto la sola impugnazione del P.M. volta a ottenere il riconoscimento della suddetta aggravante e pertanto aveva elevato la pena inflitta al Cuffaro ad anni sette di reclusione. Quest'ultima pronunzia era divenuta irrevocabile, avendo la Suprema Corte rigettato, con sentenza in data 21.1.2011 (di cui non era stata ancora depositata la motivazione), il ricorso proposto dal Cuffaro.

Ciò premesso, rilevava il G.U.P. che identico si rivelava il compendio degli elementi addotti a sostegno dell'accusa nei due succitati procedimenti, eccezion fatta per le dichiarazioni di Ciancimino Massimo di cui all'interrogatorio del 22.12.2009 (accompagnate dalla produzione di un "pizzino") e di quelle rese da Provenzano Giuseppe, che parimenti non avevano avuto mai ingresso neppure nella fase del giudizio del procedimento già definito.

Rinviando al prosieguo della trattazione ogni considerazione in ordine all'irrilevanza delle suddette dichiarazioni individuate come elementi nuovi, il primo giudice osservava con particolare riguardo alla constatata equivalenza di tutti le restanti risultanze addotte a sostegno dell'accusa che *"in termini astratti la mera identità probatoria (rectius: l'identità relativa alle fonti di prova) non costituisce di per sé sola un ostacolo per un "secondo processo", ma ciò soltanto nell'ipotesi in cui questi dati vengano*

*valutati in riferimento ad una fattispecie penale che sia, non solo ontologicamente “diversa” ed astrattamente compatibile (sotto il profilo tecnico giuridico) con quella oggetto del primo procedimento penale, ma anche tale per cui nei suoi confronti non si sia già espressa una valutazione per eventualmente escluderla”.*

Nel prosieguo della motivazione venivano tratteggiati gli elementi costitutivi dei reati di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 7 L. 203/1991 e di concorso esterno nell'associazione mafiosa, rilevandosi la sussistenza di due *“fattispecie distinte che pure presentano tra loro strette affinità concettuali se non degli elementi di contatto ed in alcuni casi di possibili sovrapposizioni, così da collocarsi in termini di stretta “vicinanza”, tanto che, a seconda delle diverse sensibilità interpretative o delle sfumature dei fatti concreti sottoposti al vaglio di questa o di quella decisione, una condotta potrà essere qualificata alternativamente nell'una o nell'altro ipotesi di reato”.*

Una siffatta diversità di vedute si era verificata, come attestato dagli atti acquisiti, proprio nel corso del processo “Talpe” fra gli stessi magistrati delle Procura che in coassegnazione si erano trovati a sostenere l'accusa in giudizio, ritenendo uno di loro che al Cuffaro già allora dovesse invece contestarsi, sulla base degli elementi a disposizione, il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.

Il G.U.P. richiamava poi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui *“la sovrapposizione”* fra il reato di associazione mafiosa e quello di favoreggiamento personale può sussistere *“solo quanto il favoreggiamento venga posto in essere per la copertura di un singolo “reato fine”, ovvero per la copertura di un reato totalmente estraneo alla finalità dell'associazione”.*

E aggiungeva che *“già a livello concettuale risulta arduo se non impossibile conciliare, per come invece si vorrebbe secondo la prospettiva accusatoria, quelle condotte di favoreggiamento personale ormai*

*irrevocabilmente accertate a carico del Cuffaro (cioè ontologicamente commesse “fuori dal concorso nel medesimo” delitto associativo mafioso) e la condotta sottoposta al vaglio di questo giudice”, nel senso che se, attenendosi alla stessa lettura delle pronunzie in materia della Suprema Corte, “è già complesso stabilire un concorso formale di norme tra il reato di favoreggiamento mafioso e quello di partecipazione alla medesima struttura associativa mafiosa i problemi si dilatano esponenzialmente nel momento in cui, per come è accaduto per il Cuffaro, il concorso si dovrebbe stabilire tra il favoreggiamento mafioso ed il concorso esterno in associazione mafiosa”.*

Sottolineava per altro verso che, tenuto conto dei principi affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 17.7 – 20.9.2005 Mannino affrontando proprio la problematica della configurazione di un accordo - politico mafioso del tutto speculare a quello qui contestato, *“non basterà di certo avere la conferma di una generica indicazione dell’imputato Cuffaro Salvatore come “disponibile”, “vicino” o astrattamente “disponibile” o, ancora, non sarà sufficiente la dimostrazione di un sua condotta come “emblematica di un certo modo di fare politica”, poiché per avere la prova del concorso eventuale nel reato di cui all’art. 416 bis c.p. occorrerà che, all’esito della verifica probatoria ex post, e non già in virtù di un’astratta valutazione prognostica di idoneità ex ante, si possa sostenere che la condotta del prevenuto abbia inciso immediatamente ed effettivamente sulle capacità operative dell’organizzazione criminale Cosa Nostra essendone derivati effettivi vantaggio o utilità”.*

Riferendosi a tali “vantaggi” e “utilità” il primo giudice precisava che nel caso di specie essi però dovevano “essere non solo suscettibili di verifica sul piano strettamente probatorio, ma anche e soprattutto diversi rispetto a quei fatti per i quali si è formato il giudicato nel parallelo processo “Talpe”.



Ciò perché “se la valutazione processuale continuerà a basarsi sulle medesime vicende fattuali, oramai qualificate in modo assorbente nella specie delle rivelazioni di segreto di ufficio e del favoreggiamento personale peraltro in un caso (quello Guttadauro) aggravate ex art. 7 L. 203/91, l'effetto non potrà essere che quello di avvitarsi in un'aporia concettuale tale per cui il Cuffaro, che si badi bene neppure secondo l'assunto accusatorio è ritenuto partecipe all'associazione mafiosa, sarebbe contiguo (quindi punibile ex artt. 110 e 416 bis c.p.) e, al contempo, favoreggiatore (quindi punibile ex artt. 378 c.p. e 7 L. 203/91), peraltro in virtù delle medesime condotte fattuali”.

Pertanto “Rammentando sempre quella preclusione imposta dall'art. 378 c.p., ovvero una disposizione giuridicamente incompatibile con il concorso con il reato presupposto commesso dal soggetto che viene favorito, si deve allora esaminare se la condotta di favoreggiamento personale dispiegata dal Cuffaro a vantaggio di alcuni soggetti mafiosi ed anche nell'interesse dell'intero sodalizio, abbia esaurito l'intero disvalore penale nei termini statuiti con l'accertamento dibattimentale oramai irrevocabile, ovvero se questa stessa condotta, valutata unitamente al contesto di relazioni e rapporti intrattenuti nel tempo dal Cuffaro nel corso della sua carriera politica, possa essere emblematica (anche) di un comportamento “più radicato” (sintetizzabile nel paradigma dell'accordo politico mafioso instaurato con la consorteria criminale), cioè se tale condotta possa comportare un effetto giuridico ulteriore in modo rilevante per l'integrazione (anche) dell'autonomo reato di concorso esterno nel reato associativo mafioso”.

Rilevava ancora il Giudicante, al fine di rappresentare le peculiarità della vicenda processuale in trattazione, che “nel caso del Cuffaro, per come si è già anticipato e per come meglio si chiarirà analizzando le singole voci della contestazione, gli episodi a carico di questo soggetto (fatto salvo sempre il capitolo legato alle dichiarazioni di Ciancimino

*Massimo ed a quelle, ancor più sfuggenti, di Giuseppe Provenzano di cui si tratterà autonomamente) erano noti fin dall'origine, cioè non sono emersi in seguito alla prima condanna ...".*

*Inoltre, "questo stesso materiale ("condotta, evento e rapporto di causalità, aventi svolgimento nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone") è stato già approfonditamente valutato proprio al fine di escludere il reato di concorso esterno in associazione mafiosa "a vantaggio", per così dire, del favoreggiamento personale e della rivelazione di segreti di ufficio, aggravati ex art. 7 L. 203/91, sicché la questione non può adesso essere nuovamente riproposta solo perché è stata formulata un'imputazione specifica ex artt. 110 e 416 bis c.p."*

*Successivamente, il G.U.P. si impegnava nell'analitico esame del materiale acquisito in relazione ai fatti indicati nell'imputazione, esame che, come da lui anticipato, lo aveva portato a concludere che "non solo la decisione adottata nel parallelo processo preclude adesso ogni tentativo di "nuove rivisitazioni" dei fatti e della qualificazione giuridica, ma soprattutto quella ulteriore valutazione risulta condivisibile nei suoi enunciati tecno - giuridici essenziali".*

*La disamina focalizzava l'attenzione su ciascun passaggio in cui era stata articolata in termini concreti e fattuali la contestazione, per concludersi ogni volta con l'osservazione che si trattava di fatti non solo lungamente dibattuti e già compiutamente esaminati dai giudici di merito che si erano occupati del processo "Talpe", ma anche in quella sede ritenuti e talvolta indicati esplicitamente dallo stesso pubblico ministero che sosteneva l'accusa in giudizio, come inidonei a sorreggere la diversa (alternativa) e meditatamente non elevata contestazione del concorso esterno nell'associazione mafiosa.*

*Secondo quanto aggiunto dal primo giudice, lo stesso pubblico ministero invero aveva all'epoca prospettato detti fatti assumendo che o integravano di per sé le condotte di favoreggiamento e rivelazione di*

segreti di ufficio specificatamente oggetto d'imputazione o rappresentavano solo la base fattuale dalla quale evincere, sotto il profilo probatorio, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/90 nell'ipotesi in cui essa era stata ascritta (capi p e q).

Il pronunziamento da parte dei giudici di primo grado e di appello su ogni singola vicenda ora contestata era stato assolutamente esaustivo e completo ed aveva condotto, dopo la rivisitazione in sede di appello e la conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado, a ritenere sussistente l'aggravante succitata, così esaurendosi il giudizio sull'intero disvalore penale della condotta - sotto ogni possibile profilo - nel riconoscimento dei reati allora contestati che comportavano l'esclusione di quello sussumibile giuridicamente sotto la fattispecie del concorso esterno nell'associazione mafiosa.

D'altronde, se non fosse stata vagliata ed esclusa tale ultima ipotesi, la pubblica accusa sottoponendo all'attenzione del giudicante gli stessi fatti e le stesse risultanze processuali qui riproposti, avrebbe allora proceduto diversamente anche nel corso del giudizio di primo grado attraverso la consentita modifica dell'imputazione sotto la fattispecie di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. e, da parte loro, gli stessi giudici di merito, in ogni caso, avrebbero potuto provvedere anche d'ufficio ai sensi dell'art. 521 c.p.p. ravvisando un fatto diverso da quello contestato.

Quest'ultima opzione processuale sarebbe stata praticata, anzitutto, ove i giudici di appello avessero riconosciuto l'episodio del favoreggiamento a beneficio del Campanella e del Mandalà come già allora ricostruito ed oggi richiamato nella contestazione tale da far assumere – sempre valutato insieme agli altri elementi originariamente prospettati - alla condotta del Cuffaro le caratteristiche del reato di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso.

Il G.U.P., per altro verso, evidenziava che alcune delle vicende esaminate non potevano comunque acquisire significato ai fini della prova

richiesta dal nuovo addebito del concorso esterno, e ciò anzitutto tenendo conto proprio di quanto si era affermato nelle sentenze di merito emesse nel processo “Talpe”.

Questa valutazione veniva espressa sulla base di ampie argomentazioni e sotto diversi profili ora di natura fattuale ora probatori, avuto riguardo in particolare a quanto sostenuto dall'accusa in questo processo in ordine alla candidatura alle elezioni regionali di Acanto Giuseppe, alle interferenze sull'esito di concorsi nel settore sanitario, ai rapporti desunti dalle dichiarazioni di Siino Angelo, Di Gati Maurizio e Giuffrè Antonino e dalle intercettazioni delle conversazioni riguardanti l'esponente mafioso Bonura Francesco.

Quanto alle vicende relative alla candidatura di Miceli Domenico alle elezioni regionali del 2001, il G.U.P. precisava inoltre che in alcuni (richiamati) passaggi della motivazione della sentenza della Corte di Appello emessa nel processo “Talpe” *“non si è affatto dato atto dell'esistenza di un patto politico – mafioso o di scambio – elettorale nel quale il Cuffaro, in questa sorta di “partita a scacchi” giocata a distanza con il mafioso Guttadauro, ha assunto dei precisi impegni nell'interesse di Cosa Nostra o in favore di questo o quell'altro associato mafioso per soddisfare gli interessi riferibili alla consorteria, né, tanto meno, si è affermato che il predetto imputato si sia successivamente attivato per la realizzazione di quanto concordato in virtù di un simile progetto delittuoso, ma si è “unicamente” valutato questo inquietante, ma pur sempre circoscritto, fatto per attribuirgli, unitamente a tutto il resto del coacervo probatorio (lo stesso transitato in questo giudizio), un valore di riscontro rispetto alla sussistenza del dolo specifico dell'aggravante dell'art. 7 della legge 203/91 riferita a dei fatti (questi sì assolutamente concreti) come quelli legati alle fughe di notizie investigative ed al favoreggiamento personale in favore del mafioso Guttadauro”*.

Ed ancora, a proposito delle condotte scaturite dalle fughe di notizie a vantaggio di Aiello Michele - come quelle dello stesso genere in favore però del Guttadauro già oggetto di contestazione nel processo Talpe attraverso l'imputazione dei reati di cui agli artt. 378 e 326 c.p. (con l'aggravante prevista dall'art. 7 L. 203/91 solo nel caso dell'ausilio al Guttadauro) – si faceva fra l'altro notare: *“in questo caso nel processo dibattimentale, proprio per la mancanza ab origine della contestazione dell'aggravante dell'art. 7 L. 203/91, non si è potuto sviluppare nessun dibattito circa l'aiuto così prestato a Cosa Nostra, sebbene le notizie investigative trasmesse all'Aiello (indagato per mafia e poi condannato) provenissero da quell'inquietante e ben architettato sistema illecito di “controinformazione” di cui il Cuffaro si avvaleva e che contava sulla complicità di alcuni esponenti infedeli delle forze dell'ordine, tra cui (ma non solo) anche Borzacchelli Antonio ...”*.

Al riguardo si aggiungeva ancora: *“Si tratta di una precisazione tutt'altro che marginale non fosse altro perché, secondo il giudicato penale formatosi anche su questo specifico aspetto, il Cuffaro ha favorito i soggetti sopra elencati nel punto 5 della contestazione [i M.lli Ciuro Giuseppe e Riolo Giorgio] e soprattutto il suo potente amico Aiello Michele, senza che tale iniziativa agevolasse al contempo anche l'organizzazione mafiosa, di cui pure l'Aiello è stato riconosciuto partecipe. Ossia una condotta che, sotto questo profilo, stride con l'ipotesi del Cuffaro come soggetto asservito ai desiderata dell'organizzazione mafiosa e, dunque, partecipe esterno di detto sodalizio criminale”*.

Terminatosi l'esame delle risultanze sin qui richiamato in modo sintetico, nella sentenza di primo grado ci si soffermava sulle dichiarazioni di Ciancimino Massimo e Provenzano Giuseppe invece non valutate nel precedente processo.

In ordine a quanto riferito dal Ciancimino e alla di lui produzione documentale (un appunto dattiloscritto indicato come reperto C4) nel corso

dell'interrogatorio del 22.12.2009 si rilevava che si trattava di risvolti che non risultavano dalla pur dettagliata formulazione dell'imputazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio e che neppure avevano suggerito, all'esordio dell'udienza preliminare ex art. 443 c.p.p., una modifica della contestazione.

L'accusa invero aveva parlato solo di *“un ulteriore tassello di riscontro”* in relazione a quanto già provato dagli elementi provenienti dal processo “Talpe”. Ma ciò strideva con il contenuto potenzialmente dirompente del racconto di Ciancimino Massimo: il Cuffaro nel settembre del 2001 sarebbe stato addirittura in contatto con il capomafia Provenzano Bernardo, così da essere interessato anche alle sorti dell'altrettanto influente mafioso Ciancimino Vito (padre di Massimo), intendendosi promuovere provvedimenti legislativi in favore dei detenuti.

Epperò nel corso del giudizio abbreviato grazie alle notizie fornite dalla difesa si era appreso che in altro procedimento era stata svolta dalla Polizia Scientifica un'analisi degli scritti via via consegnati da Ciancimino Massimo.

La successiva acquisizione di tale consulenza aveva consentito di accertare che il documento prodotto in occasione del succitato interrogatorio, ossia quello che seguendo la versione del dichiarante costituirebbe un “pizzino” inviato da Provenzano Bernardo a Ciancimino Vito e menzionando il “nuovo Presidente” si riferirebbe al Cuffaro, presentava elementi di *“problematicità”* che certamente deponevano per la non genuinità, avuto riguardo in particolare alla riferita circostanza della provenienza dello scritto dal suddetto Provenzano.

Il primo giudice, oltre a soffermarsi a descrivere minuziosamente detti elementi di “problematicità”, evidenziava in modo altrettanto analitico le molteplici motivazioni che lo portavano a mettere ancor prima in dubbio l'attendibilità intrinseca di Ciancimino Massimo ed in particolare delle sue dichiarazioni riguardanti la trasmissione di quel “pizzino” e le notizie

apprese dal padre in ordine all'accento al "Presidente" riportato in forma dattiloscritta.

Di modo che doveva conclusivamente affermarsi che *"l'intero capitolo probatorio legato alle dichiarazioni di Ciancimino Massimo"* non poteva costituire *"un novum tale da poter far diversamente rivalutare il complessivo materiale emerso e già vagliato nel parallelo processo "Talpe", risultando sotto questo profilo ininfluyente ai fini della valutazione per ne bis in idem"*.

Analoghe considerazioni venivano espresse, sia pure per motivi diversi, in ordine alle vicende riferite da Provenzano Giuseppe, il cui verbale di interrogatorio in data 30.1.2009 era stato depositato, al pari di quello succitato riguardante l'audizione di Ciancimino Massimo, solamente in data 13.1.2010.

Ed infatti, Provenzano Giuseppe aveva solamente asserito, in assenza di qualsiasi riscontro, che su sua intercessione il Cuffaro in un'occasione avrebbe ricevuto, a quanto pare nella veste ufficiale di Presidente della Regione, Grigoli Giuseppe e Di Bella Giuseppe, soggetti entrambi ritenuti legati a Cosa Nostra.

Secondo lo stesso dichiarante che parimenti militava nel partito UDC, il Grigoli gli aveva detto che era interessato a conoscere il Cuffaro stimandolo come politico e volendogli parlare di un provvedimento normativo in materia di autorizzazione per l'apertura di esercizi commerciali, ma dopo l'incontro, svolto in presenza di qualche funzionario, l'odierno imputato aveva chiamato esso Provenzano lamentandosi della presentazione di quelle persone.

Sicché, non profilandosi il ben che minimo contributo in favore di esponenti mafiosi, ci si muoveva comunque sul terreno dell'assoluta inconducenza, tanto che la stessa accusa non aveva inteso valorizzare la vicenda in sede di conclusioni.

Nel prosieguo della motivazione, dopo ulteriori ed ampie puntualizzazioni sul metodo di analisi delle acquisizioni nell'ottica valutativa imposta dall'addebito del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., il G.U.P. ribadiva ancora che i vantaggi e le utilità richiesti da tale reato sotto il profilo dell'accordo politico - mafioso non erano in definitiva rinvenibili in fatti concreti non solo suscettibili di verifica sul piano strettamente probatorio, ma soprattutto diversi rispetto a quelli sui quali era già intervenuto il giudicato.

A proposito della natura assorbente della seconda annotazione, avendo il processo definito esaurito la possibilità di attribuire agli stessi fatti, intesi nella loro esatta portata storico - naturalistica (fatto, evento e nesso di causalità), una diversa qualificazione giuridica a carico del medesimo soggetto, venivano poi richiamati ampi passaggi della sentenza delle Corte di Cassazione a SS. UU. n. 34655 del 2005 (Donati), secondo cui quando sia stata promossa l'azione penale per un fatto e contro la stessa persona per i quali un processo sia pendente (anche se in fase e grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., deve essere rilevata dal "secondo giudice" con sentenza la relativa causa di improcedibilità, operando la preclusione processuale determinata dalla "consumazione" del potere esercitato dal pubblico ministero.

Dopo avere illustrato alcune delle argomentazione poste alla base di tale arresto giurisprudenziale, il GUP osservava quindi:

*"Alla luce di questi enunciati, tanto autorevolmente espressi quanto facilmente condivisibili nei loro principi essenziali, non può che prendersi atto di quanto è avvenuto nell'altro processo dove lo stesso materiale istruttorio è stato vagliato, criticamente soppesato ed infine ritenuto sintomatico di una sola e determinata figura delittuosa.*

*Astrattamente al Cuffaro si sarebbe potuto contestare fin dall'inizio il reato di cui all'art. 110 e 416 bis c.p. (tanto più che all'esordio di motivazione si sono poste in luce le strette similitudini che possono*



*sussistere in punto di fatto tra questa fattispecie penale e quella di cui agli artt. 378 commi 1 e 2 e 7 L. 203/91) così come la contestazione poteva essere modificata nel corso del dibattimento penale ex art. 516 c.p.p., (come intendeva fare uno dei giudici requirenti che ha sostenuto inizialmente l'accusa nel processo "Talpe"), ma certamente ciò che non risulta ammissibile è decidere nuovamente sulla stessa tematica accusatoria per attribuire adesso una diversa valutazione quanto al titolo del reato.*

*La circostanza che la Corte di appello di Palermo, con una pronuncia definitivamente confermata, abbia convalidato quel costruito accusatorio seguito nel primo e parallelo processo – pur facendo una disamina davvero ampia ed assorbente di tutti i possibili elementi anche "storici", ambientali e "di contorno" rispetto ai delitti aggravati in quella sede contestati – conferma che l'impostazione lì seguita era quella corretta, tanto più che diversamente si sarebbe resa necessaria una regressione del procedimento, con l'invio degli atti al P.M. ai sensi del 2° comma dell'art. 521 codice di rito, al fine di far sanare quella presunta diversità del fatto reato rispetto alla contestazione allora formulata (e mantenuta).*

*Cioè a dire se fosse corretta l'impostazione oggi perorata dai magistrati requirenti, ed allora il reato concorsuale associativo mafioso sarebbe dovuto emergere già nell'altro processo proprio per il tipo di valutazioni in concreto operate e tali da determinare, davvero una "preclusione – consumazione" del potere giudiziario.*

*Una soluzione che sembra tanto più calzante se solo si considera che il favoreggiamento personale, ossia quella fattispecie su cui si è formata la irrevocabilità della condanna, è per sua natura ontologicamente incompatibile con il concorso nel reato presupposto e ciò per l'espresso dettato di cui all'art. 378 c.p.: "Chiunque, dopo che fu commesso un delitto (...) e fuori dal concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le*

*investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle richieste di questa, è punito ...”*

*Rinviando alle osservazioni al riguardo illustrate ... delle due l'una: o si agevola dall'esterno il sodalizio favorendo questo o quel sodale con una condotta tale da integrare il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.; ovvero si favorisce il mafioso agevolando al contempo l'organizzazione integrando il delitto aggravato di cui agli artt. 378 commi 1 e 2 c.p. e 7 L. 203/91.*

*Le due fattispecie non sono di norma conciliabili tra loro, sicché risulta non condivisibile quell'interpretazione propugnata dai requirenti secondo cui “aggiungendo” ai fatti di favoreggiamento già giudicati quelli per così dire “di contesto” emersi a carico del Cuffaro si dovrebbe ottenere una nuova e diversa condanna.*

*Non solo, come già spiegato, sussiste un'inconciliabilità tra le figure di reato in esame, ma soprattutto con l'altra sentenza si è fornita una assorbente ed esaustiva valutazione di tutto il materiale probatorio escludendo, di fatto, il reato associativo ex artt. 110 e 416 bis c.p.*

*Sotto questo profilo la soluzione che si adotta in questa sede si pone in perfetta aderenza al giudicato penale”.*

*Avverso la sentenza proponeva appello il Procuratore della Repubblica, rilevando che non ci si era attenuti ai principi giurisprudenziali in tema di “ne bis in idem”, posto che nella specie il nuovo giudizio non era stato instaurato per il “medesimo fatto”, non sussistendo identità della condotta, dell'evento e del rapporto di causalità in relazione alle stesse condizioni di tempo e di luogo.*

*Il requirente affermava che solo due degli episodi contestati erano effettivamente identici, le “fughe di notizie” in favore di Guttadauro e di Miceli, in quanto le altre condotte in cui si articolava la nuova imputazione di cui all'art. 110 e 416 bis c.p. (riferita all'archetipo del patto politico mafioso così come riconosciuto dalla giurisprudenza) - ovvero la*

rivelazione di segreti di ufficio in favore del Campanella, l'appoggio elettorale ricevuto dal Guttadauro, il complesso di relazioni, amicizie e frequentazioni intrattenute nel tempo dal Cuffaro con vari esponenti mafiosi, le concordate candidature di Acanto e Miceli - mai formalmente richiamate nel capo di imputazione del processo Talpe integravano fatti nuovi e diversi rispetto a quelli giudicati, sì da imporsi una nuova valutazione, configurandosi la diversa e più ampia fattispecie associativa, sia dal punto di vista del tempo del commesso reato, che di quello del perimetro strutturale della condotta di partecipazione atipica contestata.

Le condotte giudicate nel precedente procedimento penale, pur contribuendo a definire e qualificare ulteriormente la natura e la qualità dei rapporti intrattenuti tra il Cuffaro e alcuni soggetti legati al sodalizio mafioso, avevano assunto una specifica e distinta valenza probatoria in relazione alle specifiche ipotesi delittuose che erano state imputate in questo processo, così da non rimanere precluso il libero accertamento del nuovo reato contestato.

Peraltro l'analisi della struttura della succitata partecipazione atipica nel reato associativo e di quella dei delitti di rivelazione di segreti di ufficio induceva ad escludere l'assorbimento di queste ultime figure criminose, versandosi invece in un'ipotesi di concorso formale eterogeneo in considerazione della diversità dell'evento; sicché, seguendo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, il nuovo procedimento per il reato in concorso formale, come quello nella specie contestato, aveva per oggetto non il medesimo fatto, ma quella parte di fatto, intesa come diversa ed ulteriore risultante in termini di evento, non contemplata dalla fattispecie incriminatrici del precedente giudizio.

Quindi l'appellante rilevava conclusivamente sul punto:

*“Pertanto, in caso di concorso formale eterogeneo il principio del ne bis in idem non opera in quanto l'evento giuridico considerato successivamente sia incompatibile con quanto precedentemente deciso in*